

Terza direttiva per il coordinamento delle garanzie in caso di fusione di società per azioni (seguito)

Nel seguito della discussione sulla relazione dell'on. de Keersmaecker (doc. 513/74) intervengono l'on. Adams e il sig. Gundelach, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento procede all'esame degli emendamenti presentati alla proposta di direttiva.

All'articolo 6, paragrafo 4, sono stati presentati tre emendamenti:

- l'emendamento n. 4 del gruppo democratico cristiano,
- l'emendamento n. 2 degli onn. Adams, Broeksz, Carpentier, Dondelinger e Lautenschlager,
- l'emendamento n. 3 degli onn. Adams, Broeksz, Carpentier, Dondelinger e Lautenschlager.

L'on. Alfred Bertrand svolge l'emendamento n. 4.

Interviene l'on. Broeksz.

Intervengono l'on. Marras, Lady Elles, gli onn. Yeats, Alfred Bertrand, Broeksz, il sig. Gundelach, gli onn. de Keersmaecker, *relatore*, e Bermiani.

Il Parlamento approva l'emendamento n. 4.

Pertanto l'emendamento n. 2 decade.

L'on. Broeksz svolge l'emendamento n. 3.

Intervengono gli onn. Yeats, Broeksz, de Keersmaecker, Broeksz, de Keersmaecker, Yeats e Broeksz.

Interviene l'on. Alfred Bertrand che tra l'altro dichiara che a seguito dell'approvazione dell'emendamento n. 4, l'emendamento n. 1 da lui presentato a nome della commissione per gli affari sociali e il lavoro è da considerarsi ritirato.

L'on. Broeksz ritira l'emendamento n. 3.

Interviene l'on. Yeats.

Interviene l'on. Scott-Hopkins per una mozione di procedura.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione.

#### RISOLUZIONE

sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una terza direttiva per il coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri alle società, a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi in caso di fusione di società per azioni

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM (72) 1668/def.),
- visto il proprio parere del 16 novembre 1972 sulla proposta iniziale della Commissione <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. C 129 dell'11. 12. 1972, pag. 50.

— visti la relazione della commissione giuridica ed il parere della commissione per gli affari sociali e il lavoro (doc. 154/73) nonché la relazione complementare della commissione giuridica con il parere della commissione per gli affari sociali e il lavoro sulla proposta modificata (doc. 513/74),

1. approva la proposta modificata della Commissione;
2. invita tuttavia la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITA EUROPEE <sup>(1)</sup>

Proposta modificata di terza direttiva del Consiglio per il coordinamento delle garanzie *richieste negli Stati membri alle società*, a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi in caso di fusione di società per azioni

Preambolo, considerando e articoli da 1 a 4 immutati

Articolo 5

1. Gli organi preposti all'amministrazione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

2. Inoltre, per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, uno o più esperti indipendenti designati o abilitati da un'autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione destinata agli azionisti. Questi esperti possono essere scelti fra le persone proposte alla verifica dei conti sociali.

Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i ragguagli e documenti ritenuti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

Nella loro relazione gli esperti devono, in ogni caso, dichiarare se il rapporto di cambio delle azioni sia o no giustificato. Questa dichiarazione deve basarsi almeno sui seguenti elementi:

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta modificata di terza direttiva del Consiglio per il coordinamento delle garanzie che, negli Stati membri, sono richieste alle società, a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi in caso di fusione di società per azioni

Articolo 5

1. immutato

2. immutato

<sup>(1)</sup> Per il testo completo vedasi doc. COM (72) 1668/def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

- a) il rapporto del patrimonio netto delle società calcolato in base ai valori reali;
- b) il rapporto dei valori di rendimento delle società, tenuto conto delle prospettive future;
- c) i criteri di valutazione del patrimonio netto e dei valori di rendimento.

Nella relazione si deve inoltre far menzione, se del caso, delle particolari difficoltà di valutazione.

3. Almeno due mesi prima della data di convocazione dell'assemblea generale che delibera sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, dei documenti seguenti:

- a) Il progetto di fusione;
- b) i bilanci, i conti profitti e perdite, nonché le relazioni annuali degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;
- c) una situazione contabile riferita alla data del primo giorno del secondo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora l'ultimo bilancio si riferisca ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;
- d) le relazioni degli organi preposti all'amministrazione delle società partecipanti alla fusione, previste al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 6, paragrafo 1;
- e) le relazioni degli esperti previste al paragrafo 2 del presente articolo.

4. La situazione contabile prevista al paragrafo 3, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo bilancio annuale.

Tuttavia:

- a) non si procederà ad un nuovo inventario reale;
- b) le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio saranno modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; si terrà peraltro conto:
  - degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,
  - delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

5. Copia integrale o parziale dei documenti indicati al paragrafo 3 deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. immutato

4. immutato

5. Copia integrale o, se lo desiderino, parziale dei documenti indicati al paragrafo 3 deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITA EUROPEE

## Articolo 6

1. Gli organi preposti all'amministrazione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione particolareggiata che illustra, per un periodo di almeno due anni, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali della fusione nei confronti dei lavoratori e precisa i provvedimenti da adottare a loro favore.
2. Almeno due mesi prima della data di convocazione dell'assemblea generale che delibera sul progetto di fusione, ogni lavoratore o rappresentante dei lavoratori ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, della relazione prevista al paragrafo 1 e degli altri documenti indicati all'articolo 5, paragrafo 3.
3. Prima della deliberazione dell'assemblea generale sulla fusione, le relazioni previste al paragrafo 1 sono esaminate dagli organi preposti all'amministrazione delle società partecipanti alla fusione e dai rappresentanti dei lavoratori. Questi ultimi possono formulare un parere per iscritto. L'assemblea generale che delibera sulla fusione deve essere informata di questo parere.
4. *Se la fusione può recare pregiudizio agli interessi dei lavoratori, prima della deliberazione dell'assemblea generale sulla fusione, gli organi preposti all'amministrazione sono tenuti ad avviare con i rappresentanti dei lavoratori negoziati intesi a raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare a loro favore. Se al termine dei negoziati non vi è accordo fra le parti, ciascuna di esse può domandare la mediazione dell'autorità pubblica.*
5. Copia integrale o parziale dei documenti indicati ai paragrafi da 2 a 4 deve essere rilasciata gratuitamente ai lavoratori o ai rappresentanti dei lavoratori che ne facciano richiesta.

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

## Articolo 6

1. immutato
2. immutato
3. Prima della deliberazione dell'assemblea generale sulla fusione, le relazioni previste al paragrafo 1 sono esaminate dagli organi preposti all'amministrazione delle società partecipanti alla fusione e dai rappresentanti dei lavoratori. Questi ultimi possono formulare un parere per iscritto. L'assemblea generale che delibera sulla fusione deve essere informata del testo integrale di questo parere.
4. A richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, se a loro parere l'operazione è tale da pregiudicare gli interessi dei lavoratori, il cedente e l'acquirente sono tenuti ad avviare negoziati con i rappresentanti dei propri lavoratori al fine di giungere ad un accordo sulle misure da prendere nei confronti dei lavoratori.  
  
Se al termine di tali negoziati, e al più tardi allo scadere di un periodo di due mesi dal loro inizio non si è giunti ad un accordo tra le parti, ciascuna di esse può far ricorso ad un organo arbitrale che delibera nel termine di un mese in maniera vincolante sulle misure da prendere a favore dei lavoratori. Tale organo arbitrale deve essere composto di arbitri nominati pariteticamente dalle due parti e di un presidente nominato di comune accordo. Qualora una delle parti non provveda a nominare i propri arbitri o qualora non vi sia accordo sulla scelta del presidente, spetterà al tribunale competente procedere a tali nomine.
5. Copia integrale o, se lo desiderino, parziale dei documenti indicati ai paragrafi da 2 a 4 deve essere rilasciata gratuitamente ai lavoratori o ai rappresentanti dei lavoratori che ne facciano richiesta.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITA EUROPEE

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

6. Sono salve le legislazioni degli Stati membri che prevedono disposizioni più favorevoli ai lavoratori in caso di fusione.

6. immutato

Articoli da 7 a 24 immutati

**Direttiva sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di fusione di società**

L'on. Michael Yeats illustra la sua relazione, presentata a nome della commissione per gli affari sociali e il lavoro sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 149/74) concernente una direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri per quanto si riferisce al mantenimento dei diritti e dei vantaggi dei lavoratori in caso di fusione di società, di trasferimenti di aziende, nonché di concentrazioni di imprese (doc. 385/74/riv.).

Intervengono gli onn. Pèrre, a nome del gruppo democratico cristiano, Adams, a nome del gruppo socialista, Premoli, a nome del gruppo liberale e misto, Lady Elles, a nome del gruppo conservatore europeo, gli onn. Duval, a nome del gruppo dei democratici europei di progresso, Marras, a nome del gruppo comunista e apparentati, Bermani, il sig. Hillery, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, l'on. Yeats, *relatore*, e il sig. Hillery.

Il Parlamento procede all'esame degli emendamenti presentati alla proposta di direttiva.

All'articolo 3, Lady Elles a nome del gruppo conservatore europeo ha presentato un emendamento n. 13 tendente ad inserire dopo il paragrafo 3 un nuovo paragrafo.

Lady Elles svolge l'emendamento.

Interviene l'on. Yeats, *relatore*.

L'emendamento n. 13 è respinto.

All'articolo 4, paragrafo 1, gli onn. Marras, Goutmann e D'Angelosante, a nome del gruppo comunista e apparentati hanno presentato l'emendamento n. 3.

L'on. Marras svolge l'emendamento.

Interviene l'on. Yeats.

L'emendamento n. 3 è respinto.

All'articolo 4, paragrafo 2, gli onn. Marras, Goutmann e D'Angelosante, a nome del gruppo comunista e apparentati hanno presentato l'emendamento n. 4.

L'emendamento n. 4 è respinto.

All'articolo 4, paragrafo 3, gli onn. Marras, Goutmann e D'Angelosante, a nome del gruppo comunista e apparentati hanno presentato l'emendamento n. 5.

L'on. Marras svolge l'emendamento.

Interviene l'on. Yeats.

L'emendamento n. 5 è respinto.

All'articolo 5, gli onn. Marras, Goutmann e D'Angelosante, a nome del gruppo comunista e apparentati hanno presentato l'emendamento n. 6 tendente a sopprimere la seconda frase di questo articolo.

L'on. Marras svolge l'emendamento.

Interviene l'on. Yeats.

L'emendamento n. 6 è respinto.

All'articolo 6 gli onn. Marras, Goutmann e D'Angelosante, a nome del gruppo comunista e apparentati hanno presentato l'emendamento n. 7.

L'on. Marras svolge l'emendamento.

Interviene l'on. Yeats.

L'emendamento n. 7 è respinto.

All'articolo 7 gli onn. Marras, Goutmann e D'Angelosante, a nome del gruppo comunista e apparentati hanno presentato l'emendamento n. 8 tendente ad inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 2.

L'on. Marras svolge l'emendamento.

Interviene l'on. Yeats.

L'emendamento n. 8 è respinto.

All'articolo 8, paragrafo 1, gli onn. Marras, Goutmann e D'Angelosante, a nome del gruppo comunista e apparentati, hanno presentato l'emendamento n. 9.

L'on. Marras svolge l'emendamento.

L'on. Yeats interviene.

L'emendamento n. 9 è respinto.

All'articolo 8, paragrafo 3, sono stati presentati tre emendamenti:

- l'emendamento n. 11 degli onn. Adams, Broeksz, Carpentier, Dondelinger e Lautenschlager,
- l'emendamento n. 14 del gruppo democratico cristiano,
- l'emendamento n. 1 dell'on. de Keersmaeker, a nome della commissione giuridica.

Il presidente comunica che in ragione della formulazione di questi tre emendamenti, il primo e il secondo capoverso del paragrafo 3 dovranno essere esaminati separatamente.

L'on. Alfred Bertrand svolge la prima parte del suo emendamento n. 14 che concerne il primo capoverso del paragrafo 3.

L'on. Broeksz fa una dichiarazione di voto a nome del gruppo socialista.

L'on. de Keersmaeker svolge la prima parte del suo emendamento n. 1.

Interviene l'on. Yeats.

La prima parte dell'emendamento n. 14 è approvata.

Il Parlamento procede all'esame della seconda parte del paragrafo 3.

Intervengono gli onn. de Keersmaeker e Yeats.

L'on. Adams fa una dichiarazione di voto a nome del gruppo socialista.

L'on. Alfred Bertrand svolge la seconda parte dell'emendamento n. 14.

La seconda parte dell'emendamento n. 14 è approvata.

L'emendamento n. 1 e l'emendamento n. 11 pertanto decadono.

All'articolo 8, paragrafo 4, sono stati presentati tre emendamenti:

- l'emendamento n. 15 del gruppo democratico cristiano,
- l'emendamento n. 2 dell'on. de Keersmaeker, a nome della commissione giuridica,
- l'emendamento n. 12 degli onn. Adams, Broeksz, Carpentier, Dondelinger e Lautenschlager.

L'on. Alfred Bertrand svolge l'emendamento n. 15, l'on. de Keersmaeker l'emendamento n. 2.

L'on. Broeksz ritira l'emendamento n. 12.

Interviene l'on. Yeats.

L'emendamento n. 15 è approvato.

Pertanto l'emendamento n. 2 decade.

All'articolo 8 gli onn. Marras, Goutmann e D'Angelosante, a nome del gruppo comunista e apparentati hanno presentato l'emendamento n. 10 tendente ad inserire un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 4.

L'on. Marras svolge l'emendamento.

Intervengono gli onn. Yeats e Broeksz.

L'emendamento n. 10 è respinto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

#### RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri per quanto si riferisce al mantenimento dei diritti e dei vantaggi dei lavoratori in caso di fusione di società, di trasferimenti di aziende, nonché di concentrazioni di imprese

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 100 del trattato CEE (doc. 149/74),
- visti la relazione della commissione per gli affari sociali e il lavoro e i pareri della commissione giuridica e della commissione economica e monetaria (doc. 385/74/riv.),

1. è del parere che la crescente tendenza alle concentrazioni di imprese crei sul piano comunitario la necessità di armonizzare e di tutelare i diritti e i vantaggi dei lavoratori;

<sup>(1)</sup> GU n. C 104 del 13. 9. 1974, pag. 1.

2. ritiene che le notevoli differenze esistenti tra le varie legislazioni nazionali in materia di diritto del lavoro costituiscano un vero e proprio ostacolo al raggiungimento di tale fine;
3. si compiace pertanto dell'iniziativa della Commissione volta ad affrontare il problema della tutela dei diritti e dei vantaggi dei lavoratori in caso di fusione di società e di trasferimenti di aziende nonché di concentrazioni di imprese;
4. approva il principio del trasferimento automatico di precedenti rapporti di lavoro e della consultazione con i rappresentanti dei lavoratori;
5. dubita, pur concordando in generale con gli obiettivi della Commissione, che i mezzi per raggiungerli siano adeguati;
6. sollecita la Commissione ad elaborare, in aggiunta alla direttiva sui licenziamenti collettivi, anche una direttiva sui licenziamenti individuali;
7. approva in linea di massima la proposta in esame, ma invita la Commissione a far proprie le seguenti modifiche in conformità dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE e a tenere inoltre conto, nella stesura finale della direttiva, delle osservazioni contenute nella motivazione;
8. invita il Consiglio ad adottare la direttiva proposta nel più breve tempo possibile, anche in considerazione del comunicato finale della conferenza al vertice dei capi di Stato o di governo dei paesi della Comunità ampliata svoltasi a Parigi nell'ottobre 1972;
9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITA EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri per quanto si riferisce al mantenimento dei diritti e dei vantaggi dei lavoratori in caso di fusione di società, di trasferimenti di aziende, nonché di concentrazioni di imprese

Preambolo e considerando da 1 a 3 immutati

*Quarto considerando*

considerando che le modifiche strutturali delle imprese *non rispondono a tale obiettivo, anzi* rischiano di deteriorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei loro diritti e vantaggi e che problemi identici sorgono a prescindere dalla natura della cessione dell'impresa;

*Quarto considerando*

considerando che le modifiche strutturali delle imprese rischiano anzi di deteriorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei loro diritti e vantaggi e che problemi identici sorgono a prescindere dalla natura della cessione dell'impresa;

Considerando da 5 a 8 immutati

(\*) Per il testo completo vedasi GU n. C 104 del 13. 9. 1974, pag. 1.

---

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

---

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

---

TITOLO 1

Disposizioni generali

Articoli 1 e 2 immutati

TITOLO 2

Trasferimento automatico dei rapporti di lavoro

Articolo 3 immutato

*Articolo 4*

1. La fusione di società o il trasferimento di aziende non sono di per sé motivo di rescissione del contratto di lavoro da parte del cedente o acquirente. Le suddette disposizioni non pregiudicano i licenziamenti imposti da imperiose necessità interne in seguito a fusione di società o trasferimenti di aziende.

2. Le conseguenze giuridiche di un licenziamento infirmato da irregolarità, quale è definito dal precedente paragrafo 1, sono determinate dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. Rimangono impregiudicati gli indennizzi ed altri obblighi legali previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in caso di licenziamenti.

3. Se il lavoratore rescinde il contratto di lavoro poiché in seguito ad una fusione di società o ad un trasferimento di aziende ha subito una sostanziale modifica delle sue condizioni di lavoro, tale rescissione è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro.

*Articolo 4*

1. immutato

2. Fatte salve le diverse disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, le «imperiose necessità interne» devono essere determinate nel corso delle trattative tra i rappresentanti dei lavoratori, il cedente e l'acquirente, conformemente al disposto dell'articolo 8. Rimane impregiudicata la direttiva del Consiglio delle Comunità europee concernente i licenziamenti collettivi.

3. immutato

4. immutato

Articoli 5 e 6 immutati



TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

## TITOLO 3

## Rappresentanza e consultazione dei lavoratori

## Articolo 7 immutato

## Articolo 8.

Ad eccezione delle operazioni indicate nella direttiva del Consiglio ... del .....<sup>(1)</sup>, la seguente procedura è applicabile alle altre operazioni di cui agli articoli 1 e 11 della presente direttiva:

1. Il cedente e l'acquirente sono tenuti, prima di procedere all'operazione prevista, ad informare i rappresentanti dei rispettivi lavoratori ai sensi dell'articolo 7 sui motivi che li hanno indotti a prevedere tali operazioni e sulle conseguenze giuridiche, economiche e sociali che ne derivano per il lavoratore; d'altro lato, essi indicano le misure che saranno eventualmente prese nei loro confronti. A richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, tale informazione deve formare oggetto di discussione immediata.

2. A richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, se a loro parere l'operazione è tale da pregiudicare gli interessi dei lavoratori, il cedente e l'acquirente sono tenuti ad avviare negoziati con i rappresentanti dei propri lavoratori al fine di giungere ad un accordo sulle misure da prendere *nei loro confronti*.

Se al termine di tali negoziati e al più tardi allo scadere di un periodo di due mesi, non si è giunti ad un accordo tra le parti, ciascuna di esse può far ricorso ad un organismo arbitrale che delibera *definitivamente nel termine di un mese* sulle misure

## Articolo 8

i m m u t a t o

1. Il cedente e l'acquirente sono tenuti, prima di procedere all'operazione prevista, ad informare i rappresentanti dei rispettivi lavoratori, ai sensi dell'articolo 7 sui motivi che li hanno indotti a prevedere tali operazioni e sulle conseguenze giuridiche, economiche e sociali che ne derivano per il lavoratore; d'altro lato, essi indicano le misure che saranno eventualmente prese nei loro confronti. Tale informazione deve essere fornita con almeno 2 mesi di anticipo sull'esecuzione dell'operazione prevista (tranne in casi particolari debitamente giustificati). A richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, tale informazione deve formare oggetto di discussione immediata.
2. In assenza di rappresentanti dei lavoratori in un'azienda o impresa ai sensi dell'articolo 7, l'informazione preventiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere fornita ai lavoratori interessati dall'imminente fusione di società o trasferimento di azienda.
3. A richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, se a loro parere l'operazione è tale da pregiudicare gli interessi dei lavoratori, il cedente e l'acquirente sono tenuti ad avviare negoziati con i rappresentanti dei propri lavoratori al fine di giungere ad un accordo sulle misure da prendere nei confronti dei lavoratori.

Se al termine di tali negoziati, e al più tardi allo scadere di un periodo di due mesi dal loro inizio non si è giunti ad un accordo tra le parti, ciascuna di esse può far ricorso ad un organo arbitrale che delibera nel termine di un mese in maniera vinco-

<sup>(1)</sup> GU n. C 89 del 14. 7. 1970, pag. 20.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE

da prendere a favore dei lavoratori. Tale organismo arbitrale deve essere composto, da un lato, da membri designati per il 50 % dal datore di lavoro interessato e per il 50 % dai rappresentanti dei lavoratori e, d'altro lato, da un presidente designato di comune accordo dalle due parti o, in caso contrario, dal tribunale competente.

3. L'impegno a una discussione immediata di cui al paragrafo 1 o alla procedura di negoziato o d'arbitrato prevista al paragrafo 2 non pregiudica l'attuazione dell'operazione.

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

lante sulle misure da prendere a favore dei lavoratori. Tale organo arbitrale deve essere composto di arbitri nominati pariteticamente dalle due parti e di un presidente nominato di comune accordo. Qualora una delle parti non provveda a nominare i propri arbitri o qualora non vi sia accordo sulla scelta del presidente, spetterà al tribunale competente procedere a tali nomine.

4. soppresso.

## TITOLO 4

## Diritti in virtù dei regimi complementari di sicurezza sociale

## Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative esistenti negli Stati membri che prevedano norme perlomeno equivalenti, i crediti maturati in virtù dei regimi complementari di sicurezza sociale dei lavoratori che, all'atto della fusione di società o di trasferimento di azienda hanno già lasciato l'impresa, sono opponibili all'acquirente quando i beni patrimoniali che servono al pagamento di tali crediti sono anche essi ceduti all'acquirente.

2. Se la massa patrimoniale che serve al pagamento dei crediti maturati in virtù dei regimi complementari di sicurezza sociale non è trasferita all'acquirente, gli Stati membri prendono, nell'ambito della propria legislazione, i provvedimenti atti a garantire i diritti dei lavoratori che hanno lasciato l'impresa.

3. Il diritto a prestazioni in virtù dei regimi complementari di sicurezza sociale maturati dai lavoratori i cui rapporti di lavoro non sono ancora cessati all'atto della fusione delle società o del trasferimento di aziende è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6.

## Articolo 9

1. immutato

2. Gli Stati membri prendono, nell'ambito della propria legislazione, i provvedimenti atti a garantire i diritti dei lavoratori che hanno lasciato l'impresa sia se la massa patrimoniale che serve al pagamento dei crediti maturati in virtù dei regimi complementari di sicurezza sociale è trasferita all'acquirente, sia in caso contrario.

3. immutato

## TITOLI 5, 6 e 7

Articoli da 10 a 14 immutati

## Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della prossima seduta che avrà luogo domani mercoledì 9 aprile 1975 è così fissato:

*alle 12.00 e alle 15.00:*

- ora delle interrogazioni;
- relazione Radoux sulla conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa;
- discussione comune
  - dell'interrogazione orale alla Commissione sulle prospettive del dialogo euro-arabo;
  - dell'interrogazione orale al Consiglio sullo stesso tema;
  - dell'interrogazione orale alla conferenza dei ministri degli esteri sullo stesso;
- interrogazione orale con discussione al Consiglio sulla conferenza tripartita con la partecipazione dei ministri dell'economia e delle finanze;
- discussione comune
  - dell'interrogazione orale al Consiglio sugli accordi di cooperazione;
  - dell'interrogazione orale alla Commissione sugli accordi di cooperazione;
- relazione Noè sulla gestione e sul deposito dei residui radioattivi.

La seduta termina alle 18.50.

H. R. NORD  
*Segretario generale*

Gérard BORDU  
*Vicepresidente*

## ALLEGATO I

## PROGETTO DI BILANCIO SUPPLETIVO E RETTIFICATIVO N. 1 DELLE COMUNITA EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1975

*Progetto di emendamento N. 2 presentato dalla commissione per i bilanci*

## SEZIONE III — COMMISSIONE

## A. Spese

- Titolo 8 — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — sezione orientamento
  - Capitolo 80 — Progetti di miglioramento delle strutture agricole di cui all'articolo 13 del regolamento n. 17/64/CEE
  - Articolo 800 — Progetti di miglioramento delle strutture agricole di cui all'articolo 13 del regolamento n. 17/64/CEE
- Gli stanziamenti vanno aumentati di 50 000 000 di unità di conto.

## B. Compensazione

Questi stanziamenti vanno prelevati sull'articolo 833 «Operazioni di sviluppo nelle regioni agricole prioritarie».

*Motivazione*

I motivi di tale storno sono indicati dalla Commissione delle Comunità nel progetto preliminare di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1; tali motivi possono essere riassunti nel modo seguente:

- la conferenza al vertice del 9 e 10 dicembre 1974 ha destinato un importo complessivo di 1,3 miliardi di unità di conto al Fondo regionale che verranno finanziati, a concorrenza di 150 milioni di unità di conto, mediante una parte degli stanziamenti attualmente non utilizzati dal FEAOG «orientamento»;
- la Commissione propone di utilizzare questi 150 milioni di unità di conto per finanziare l'insieme degli stanziamenti in pagamento del Fondo per l'esercizio 1975; la maggior parte di questi stanziamenti (ossia 125 milioni di unità di conto) sono prelevati dalla riserva costituita per le regioni agricole prioritarie (articolo 833);
- dato che questo prelievo esaurisce detta riserva e dato che la Commissione intende ritirare la sua proposta di regolamento che costituiva la base giuridica teorica di questa riserva <sup>(1)</sup>, l'articolo 833 diviene ormai privo di oggetto;
- pertanto la Commissione propone di trasferire i 50 milioni di unità di conto iscritti all'articolo 833 del bilancio generale del 1975 all'articolo 800 «Progetti di miglioramento delle strutture agricole».

La commissione per i bilanci prende atto di questa nuova destinazione; considerando tuttavia che il Consiglio ha rifiutato questo storno nel progetto di bilancio suppletivo, la commissione per i bilanci propone che l'importo di 50 milioni di unità di conto sia stornato all'articolo 800, mediante emendamento.

Questo storno è presentato sotto forma di emendamento in quanto l'assenza di una base giuridica per questo importo gli conferisce il carattere di spesa non obbligatoria.

PROGETTO DI BILANCIO SUPPLETIVO E RETTIFICATIVO N. 1 DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER L'ESERCIZIO 1975

*Progetto di emendamento N. 1 presentato dalla commissione per i bilanci*

SEZIONE III — COMMISSIONE

A. Spese

Titolo 9 — Spese di aiuto alimentare, di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e altre spese

Capitolo 98 — Stanziamenti provvisori non assegnati

Articolo 980 — Stanziamenti provvisori non assegnati <sup>(2)</sup>

Questi stanziamenti vanno aumentati di 150 000 000 di unità di conto.

B. Entrate

Modificare le entrate in corrispondenza.

*Motivazione*

La conferenza al vertice del 9 e 10 dicembre 1974 ha deciso di dotare il Fondo europeo di sviluppo regionale di 300 milioni di unità di conto nel 1975.

Visti gli impegni assunti in seduta nella tornata di dicembre 1974 dalla Commissione e dal Consiglio, il Parlamento europeo ha rinunciato a votare un emendamento tendente ad iscrivere lo stesso importo nel bilancio generale delle Comunità del 1975.

<sup>(1)</sup> La Commissione ritiene infatti che le azioni inerenti alle regioni agricole prioritarie debbano essere ora finanziate mediante gli stanziamenti del Fondo regionale.

<sup>(2)</sup> Al commento di questo articolo va aggiunto il seguente testo:  
«stanziamenti destinati all'articolo 550: Fondo europeo di sviluppo regionale — interventi».